

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO/STAGE PRATICO

Tra

L'Agenzia Formativa **R&M Servizi Ricerca & Management Srl** Agenzia Formativa e Servizi avanzati per le Imprese, di seguito denominata Soggetto Promotore, P. IVA 00992270918 con sede in Tortoli (NU) Via Monsignor Virgilio 91, in seguito denominato più brevemente "ENTE", nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Carmela Lara nata a Tertenia il 12/10/1959 Codice Fiscale LRACNL59R52L140F

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE ASL n. 4 Ogliastra - d'ora in poi denominata "**Azienda**" - con sede legale Via Piscinas n. 5, Lanusei – P. IVA 01620420917, rappresentata legalmente dal Direttore generale Dr. Andrea Marras, ivi domiciliato per la sua carica.

Premesso

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore con Codice corso: 52739/2022/R&MSERVIZI/OSS1000/TORTOLI' sede Tortoli approvato con Determinazione n. 3482 prot. n. 53288 del 21/07/2022
- Che **R&M Servizi** ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico per n. 1 EDIZIONE con autorizzazione ad avviare le attività;
- Che l'ENTE per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nell corso in Aziende Sanitarie;
- Che l'ENTE per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento". Regolamento.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso il Presidio Ospedaliero della ASL n. 4 Ogliastra secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso su indicato e avviato per n. 6 allievi;

ART. 2

- L'AZIENDA dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio di cui alla presente convenzione;
- L'AZIENDA si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del programma di tirocinio;
- L'AZIENDA si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie - ASL n. 4 Ogliastra presso le unità operative aziendali.
- Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di effettuare il tirocinio presso le strutture ospedaliere sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente
- Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti avranno presso il Presidio Unico di Area Omogenea della ASL n. 3 di Nuoro i referenti nominati dal Servizio Professioni Sanitarie.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio L'Agenzia Formativa **R&M Servizi Ricerca & Management Srl** Agenzia Formativa e Servizi avanzati per le Imprese si impegna a corrispondere all'AZIENDA ASL n.4 Ogliastra un rimborso per importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (un euro e venti all'ora) per ciascuna ora di tirocinio, per allievo (n. 6 Totali), per n. 250 ore ad allievo, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio, su presentazione di regolare fattura, entro sessanta giorni dalla sua emissione.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

- Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in AZIENDA, un orario di tirocinio concordato con l'ENTE: i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposti dall'ENTE e concordati con l'AZIENDA.
- L'ENTE si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere. (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997)

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'AZIENDA alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'AZIENDA si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione.

In caso di inadempienze gravi e ripetute, da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa. Il recesso dovrà essere comunicato tramite posta elettronica certificata.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL posizione n. 96655255 e responsabilità civile che verrà stipulata contestualmente all'avvio del tirocinio e i cui estremi saranno indicati in ciascun progetto formativo che sarà condiviso con l'Azienda.

Gli allievi sono inoltre in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del D.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a l'AZIENDA deve informare immediatamente l'ENTE.

L'Agenzia Formativa allega in copia la certificazione di "Idoneità alla mansione" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico competente Iscritto all'albo.

ART. 10

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, al D.lgs 196/2003 e smi, nonché gli eventuali regolamenti e altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora l'AZIENDA ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART.11

La Convenzione avrà validità di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART.12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.13

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Lanusei.

ART. 14

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 22/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Lanusei, 27/02/2024

ASL n. 4 Ogliastra

Il Direttore Generale

Dott. Andrea Marras

Agenzia Formativa

R&M Servizi Ricerca & Management Srl

Dott.ssa Carmela Lara